

**REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E  
FOTOTRAPPOLE  
COMUNE DI CORSANO**

## INDICE

Articolo 1 Definizione .....	3
Articolo 2 Finalità.....	4
Articolo 3 Principi applicabili al trattamento dei dati personali.....	5
Articolo 4 Titolare .....	5
Articolo 5 Responsabile Protezione Dati.....	5
Articolo 6 Responsabile del Trattamento dei dati personali.....	5
Articolo 7 Autorizzati del Trattamento.....	6
Articolo 8 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali .....	6
Articolo 9 Conservazione dei dati personali.....	7
Articolo 10 Obblighi connessi al trattamento dei dati personali .....	8
Articolo 11 Accertamenti illeciti e indagini di Autorità giudiziarie .....	8
Articolo 12 Informativa e Cartelli stradali.....	8
Articolo 13 Controllo Abbandono rifiuti .....	9
Articolo 14 Conservazione dati personali.....	9
Articolo 15 Diritti degli interessati .....	9
Articolo 16 Principio di liceità.....	9
Articolo 17 Tutela .....	9
Articolo 18 Provvedimenti Attuativi.....	9
Articolo 19 Entrata in vigore.....	9

## **Articolo 1 Oggetto e definizione**

Il presente regolamento prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza con foto trappole e telecamere ad alta risoluzione da posizionare lungo la viabilità, le piazze ed altri luoghi pubblici e o di interesse pubblico, ad alto rischio che saranno posizionate nel territorio del Comune di Corsano.

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'installazione dei dispositivi sopra specificati nel territorio del Comune di Corsano, gestiti ed impiegati dal Comune di Corsano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 10/08/2018, n.101;
- b) per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini ed eventualmente suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3;
- c) per “banca dati”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- e) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- f) per “titolare”, l'Ente Comune di Corsano, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g) per “responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per “responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- i) per “autorizzati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- j) per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- l) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## **Articolo 2 - Finalità**

Il presente regolamento è realizzato in esecuzione di compiti di interesse pubblico, garantisce che il trattamento dei dati personali sia effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio gestito dal Comune di Corsano – Servizio di Polizia Locale. Si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica ai sensi dell'art. 2 sexies del D.Lgs. n. 196/2003. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità

Gli obiettivi e le azioni oggetto del presente regolamento è finalizzato a:

- tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- controllare aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- tutelare l'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Corsano da atti vandalici e danneggiamenti;
- prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza è in grado di esercitare;
- aumentare il livello di percezione da parte dei cittadini dell'efficacia delle misure adottate in materia di sicurezza urbana;
- controllare il traffico veicolare, con lo scopo di prevenire problemi inerenti alla viabilità e consentire, ove possibile, la ricostruzione dei sinistri stradali;
- scoraggiare e prevenire l'increscioso e diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e la creazione di “micro-discardie” sparse nel territorio comunale mediante la sorveglianza di violazioni ambientali.

Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

## **Articolo 3 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali**

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di Videosorveglianza, incluse le foto-trappole, attivate sul territorio del Comune di Corsano.

Il sistema viene attuato nel rispetto dei principi di:

- a. liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- b. proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- c. finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- d. necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

#### **Articolo 4 - Titolare**

1. Il **Comune di Corsano**, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Sindaco pro tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con "Titolare"). Il Sindaco può delegare le relative funzioni a Dirigente/Responsabile P.O. in possesso di adeguate competenze.

2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.

3. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD.

Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22 RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle fotocamere è, ai sensi dell'art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Corsano con sede in via Della Libertà. Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, delle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

#### **Articolo 5 – Responsabile Protezione Dati**

Il Titolare individua e nomina un Responsabile della Protezione dei dati RPD/DPO (Data protection Officer, in riferimento agli artt. 37 – 39 del GDPR): il RPD/DPO è un esperto, normalmente esterno all'Ente, munito di comprovate competenze circa norme e procedure in materia di sicurezza urbana integrata, cui va affidata la gestione delle problematiche del trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai connessi rischi e responsabilità.

Il RPD/DPO ha compiti di raccordo sia tra i diversi soggetti e strutture coinvolti nell'attività di videosorveglianza, sia tra l'Ente e l'Autorità di Controllo; fornisce consulenza per la redazione della DPIA; si occupa dei 'data breach; funge da punto di contatto per gli interessati, ricevendo le loro richieste per conto del Titolare, istruendole e fornendo loro riscontro; rendiconta al Garante circa eventuali reclami; predispone i necessari progetti di miglioramento ed implementazione tecnologica del sistema.

#### **Art. 6 - Responsabili del trattamento dei dati personali**

1. Previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento. Si attiene, altresì, alle disposizioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, anche tramite il soggetto eventualmente designato:

a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso;

b) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;

custodisce le chiavi per l'accesso al locale della centrale di controllo, degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni, nonché la/le password per l'utilizzo degli impianti

#### **Articolo 7 - Autorizzati del trattamento**

Potranno essere individuati dal titolare o dal responsabile come "autorizzati al trattamento", ai sensi del GDPR 2016/679, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, ulteriori soggetti appositamente formati tra il personale del Comune di Corsano, ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

#### **Articolo 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti, registrati e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito.

2. Le telecamere di "videosorveglianza urbana" consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

3. Il responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati non possono effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

4. Le immagini sono visualizzate su uno o più monitor e gestite attraverso specifiche apparecchiature che possono consentire anche l'attivazione delle funzioni di zoom e di brandeggio delle singole telecamere. Le immagini sono automaticamente registrate su apposito/i server ubicato/i presso la sede del Servizio di Polizia Locale.

5. le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali, rifiuti e sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;

6. le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale. Al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;

7. le aree soggette a controllo recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali, a meno che non esistano finalità di sicurezza o necessità di indagine di polizia giudiziaria che la escludano;

8. i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

### **Art. 9 - Conservazione dei dati personali**

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

2. La conservazione dei dati per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

### **Art. 10 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali**

1. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previo accordo scritto tra le parti.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui al presente regolamento.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

### **Articolo 11 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

I sistemi di videosorveglianza, potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esso collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile.

### **Articolo 12 – Informativa - cartelli stradali**

Il Comune di Corsano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del GDPR 2016/679 provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente. Il Comune si obbliga ad attivare una efficace campagna di informazione alla cittadinanza.

In base a quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento di materia di video sorveglianza – 8 aprile 2010), i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere ed i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.

La registrazione è effettuata dal Comune di Corsano per fini di prevenzione e sicurezza (art. 13 del GDPR 2016/679).

Sui cartelli saranno riportate le seguenti diciture:

- “Comune di Corsano Area soggetta a monitoraggio attraverso Videosorveglianza per ragioni di sicurezza”.

Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per il controllo delle aree coinvolte da abbandono di materiali, rifiuti e sostanze pericolose, la segnaletica riporterà la seguente dicitura:

- “Comune di Corsano Area soggetta Videosorveglianza per prevenzione e repressione degli illeciti concernenti l’abbandono rifiuti”

Pertanto è prevista l’installazione di cartelli (si veda immagine sottostante), in prossimità dei luoghi sottoposti a controlli.



Invece, in tutti gli accessi del territorio comunale è prevista l’installazione di cartelli con indicazione “Comune con aree videosorvegliate”.

### **Art. 13 – Controllo abbandono rifiuti**

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali, abbandono di rifiuti e sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di telecamere è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.
3. Per tali finalità, nel rispetto dei principi espressi nel presente Regolamento, potranno anche essere impiegate telecamere di tipo riposizionabile o modulari (fototrappole).
4. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere per le finalità di

cui ai precedenti commi costituisce trattamento di dati personali, e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza urbana e la tutela ambientale;
- le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali, rifiuti e sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale. Al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- le aree soggette a controllo recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali, a meno che non esistano finalità di sicurezza o necessità di indagine di polizia giudiziaria che la escludano;

i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

#### **Art. 14 - Conservazione dei dati personali**

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 7 (sette) giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Articolo 15 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente supportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o in forma cartacea direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. In caso di mancato riscontro all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 16 - Principio di liceità**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi e devono rispondere ai principi di liceità ex art.6, comma 1°, lett. e) del GDPR 2016/679, il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

## **Articolo 17- Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 31 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., è il responsabile al trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente regolamento.

## **Articolo 18 -Provvedimenti attuativi**

Compete agli organi preposti l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

#### **Articolo 19 -Entrata in vigore**

Il presente regolamento è realizzato nel rispetto e in applicazione del Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato con deliberazione C.C. n.15 del 04.06.2018, entrerà in vigore con l'immediata esigibilità della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.